

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 57/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In applicazione dello studio di settore TG6811 per l'anno 2005, essendo risultato infruttuoso il tentativo di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate di Como ha notificato al sig. Sa. St. l'avviso di cui in epigrafe con cui ha accertato nei suoi confronti maggiori ricavi per € 15.351,00.

Con ricorso ritualmente presentato il predetto contribuente, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso eccependo, in via pregiudiziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 sexies del D.L. n. 321/1993 nella parte in cui non prevede un limite al potere regolamentare dell'Amministrazione finanziaria.

Nel merito, sostiene che l'atto impugnato deve considerarsi nullo per carenza dei presupposti in ordine all'applicazione dei predetti studi di settore, non essendo sufficiente un mero scostamento fra reddito dichiarato e reddito presunto, essendo necessario invece fornire la prova della differenza riscontrata.

Sostiene altresì il difetto di riscontro probatorio in quanto, come sostiene la Corte di Cassazione con diverse sentenze (n. 2891/2002, 9135/2005 e 17229/2006), gli studi costituiscono un criterio guida per gli Uffici che necessitano di altri elementi per la loro applicazione concreta.

Dopo avere poi sostenuto che l'atto impugnato è nullo sotto il profilo della motivazione e sotto quello della impossibilità di svolgere adeguatamente il diritto di difesa, sostiene ancora non esservi dubbio che l'onere della prova spetti all'Ufficio finanziario in forza dello Statuto del Contribuente, tenuto conto che la sussistenza della grave incongruenza, fra ricavi dichiarati e quelli determinati dall'applicazione dello studio di settore, non può desumersi semplicemente dai risultati di GE., ma occorrono ulteriori elementi concorrenti.

La grave incongruenza ipotizzata dall'Ufficio non sussiste avendo già espresso le plausibili ragioni giustificative in relazione allo scostamento tra dati contabili dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio, facendo riferimento alle difficoltà incontrate per la contrazione del mercato.

In relazione agli elementi. presi in considerazione dall'Ufficio per motivare l'applicazione dello studio fa presente che l'autovettura tg. MO/899711, cancellata dal PRA dal 25.3.2005, sin dal 1994 è stata oggetto di sequestro penale per cui il ricorrente aveva perso il possesso della stessa, anche se per questioni burocratiche era stata disposta la cancellazione dal PRA solo a partire dal 31.12.1997.

Inoltre l'autovettura tg. --omissis-- risultava demolita sin dal 23.9.2002, come da certificazione allegata, e come a causa della contrazione del fatturato sia nel 2005 che nel 2006 aveva ricevuto delle donazioni in danaro da parte dei genitori.

Nel far presente, infine, che non sia riscontrabile nel proprio comportamento né il requisito del dolo né quello della colpa grave, conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la non applicazione delle sanzioni e la condanna alle spese a carico dell'Agenzia.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate sostiene invece la piena legittimità dell'accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, secondo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 26638 del 18.12.2009 - 26635-26636-26637/2009).

Contrasta la presunta carenza di motivazione eccepita dal ricorrente richiamando l'ampia descrizione dell'avviso opposto.

Nel merito, mette in evidenza che dal quadro "Elementi specifici dell'attività" sezione costi - emergono costi che dimostrano che l'attività d'impresa è stata svolta in modo intenso, così come dimostra il dato relativo alla distanza percorsa durante l'anno dal parco veicoli (17.500 Km.) a fronte invece di un reddito d'impresa esiguo (€ 6.535).

In relazione alle eccezioni relative alle autovetture, sostiene che gli elementi evidenziati non fanno venir meno l'incongruenza del reddito dichiarato, tenuto anche conto che nell'anno 2005 risulta l'esistenza di un mutuo contratto dallo Stridi, per l'importo di € 2.987, che è indice di capacità di spesa superiore a quella dichiarata.

Precisato, infine, in relazione a donazioni di danaro da parte dei familiari, che nel processo tributario la prova testimoniale non assume valore probatorio, conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

All'udienza pubblica di discussione, sentiti i difensori delle parti, la Commissione si è riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Respinta l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente riguardante l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 sexies del D.L. 321/93, in quanto non si riscontrano elementi che possano far fondatamente ritenere l'esistenza di tale contrasto della norma con il precetto costituzionale non ledendo in concreto alcun interesse o diritto protetto, la Commissione deve anche rigettare la richiesta in merito al vizio di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.

Come costantemente sostenuto da questa Commissione, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'obbligo della motivazione è da ritenersi adempiuto nel caso in cui il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria in modo da poter esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Nel caso in esame è pacifico che il contribuente ha compreso il motivo su cui si fonda l'avviso ed ha esercitato senza limitazione alcuna il predetto diritto.

Per quanto riguarda poi le motivazioni riguardanti l'applicazione dello studio di settore, la Commissione ritiene che lo studio di settore rappresenta un valido supporto per la determinazione del reddito d'impresa.

È superfluo ricordare che l'elaborazione dei vari studi di settore è stata realizzata con l'intervento preventivo delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, rendendo così possibile la realizzazione di uno strumento di accertamento valido e che in ogni caso non preclude al contribuente la facoltà di addurre prove e documentazione che giustificano lo scostamento. In tal senso - e proprio sugli studi di settore - si è pronunciata la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 17038/2002 ha riconosciuto la fondatezza di un accertamento basato sui predetti studi anche in presenza di alcuni e non tutti gli elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito. Come ha ulteriormente precisato la Suprema Corte in materia, proprio in forza del citato art. 62 sexies l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere ad accertamenti induttivi del reddito ogni qual volta ravvisi "gravi incongruenze" fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta od agli "studi di settore" ed, addirittura, anche nel caso di una tenuta formalmente regolare della contabilità (Cass. Sez. 5 n. 5977/2007).

Ciò significa che contrariamente a quanto sostiene la difesa del ricorrente, per l'applicazione di tali studi non è affatto necessario che sia preventivamente accertata una incongruenza fra quanto dichiarato e costi e corrispettivi desumibili dal tipo e caratteristiche dell'attività esercitata, essendo sufficiente che vi sia un significativo scostamento fra quanto dichiarato e quanto risultante dagli stessi studi di settore.

Resta inteso, comunque, che è sempre consentito al contribuente di produrre ogni possibile elemento che giustifichi il più volte ripetuto scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi desunti attraverso la produzione di prove concrete ed accertabili.

Passando quindi ad esaminare il merito della controversia, dopo avere precisato che, in relazione alle donazioni in danaro elargite dai familiari del ricorrente, le stesse non possono assurgere a ruolo di prova nel processo tributario, deve anche osservare che la situazione effettiva degli automezzi di proprietà dello Stridi non possono non essere tenute in considerazione ai fini della determinazione del reddito presuntivamente prodotto, essendo evidente che proprio per l'attività svolta la loro concreta disponibilità influisce sulla produzione del reddito stesso.

A tal fine la Commissione ritiene che l'ammontare dei maggiori ricavi accertati debba essere ridotta per la parte riferibile ai predetti mezzi di trasporto, per cui ritiene di dovere rideterminare i ricavi stessi in complessivi € 30.000 in luogo di quelli accertati pari ad € 37.346 - con l'applicazione delle relative sanzioni.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio stante l'esito del giudizio stesso.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce i ricavi accertati in € 30.000 complessivi. Rigetta per il resto il ricorso e compensa fra le parti le spese.